



CITTÀ DI BIBBIENA

Provincia di Arezzo

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena /Ar)- Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 81 DEL 14-04-2026

OGGETTO:

**SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA
RENDICONTAZIONE PROVENTI E UTILIZZI ANNO 2025**

Oggi 14-04-2026 alle ore 12:30 nella sala virtuale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Dott. VAGNOLI FILIPPO nella sua qualità di SINDACO.

Fatto l'appello nominale risultano:

VAGNOLI FILIPPO	SINDACO	Presente in videoconferenza
CAPORALI MATTEO	VICESINDACO	Assente
NASSINI FRANCESCA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
BRONCHI DANIELE	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
VALENTINI VITTORIA	ASSESSORE	Assente
FRENOS FRANCESCO	ASSESSORE ESTERNO	Presente in videoconferenza

ne risultano presenti e collegati n. 4 e assenti n. 2.

Assiste in videoconferenza la Dr.ssa Ornella Rossi, nella sua qualità di Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

**OGGETTO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA
RENDICONTAZIONE PROVENTI E UTILIZZI ANNO 2025
LA GIUNTA COMUNALE**

nel corso dei lavori

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 20.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 179 del 19.11.2024, che ha determinato in modo preventivo, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada per l'anno 2025;

RICHIAMATO l'art. 208 del D.Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 120/2010, che, nello stabilire la spettanza al Comune dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada accertate dalla Polizia Municipale, dispone che una quota pari al 50% dei proventi in questione debbano essere destinati alle finalità di cui al comma 4[^] dello stesso articolo e specificatamente:

- in misura non inferiore ad un quarto della quota (ossia non inferiore al 12,50% del totale), ad interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente;
- in misura non inferiore ad un quarto della quota (ossia non inferiore al 12,50% del totale), al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;
- ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

ATTESO che, così come disposto dal comma 5 dell'art. 208 del decreto legislativo 285/1992 suddetto, gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 (stesso articolo) determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4 sopra richiamato e che resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al più volte citato comma 4;

CONSIDERATO che l'art. 393 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495, come successivamente aggiornato con D. P. R. 6.03.2006 n. 153, stabilisce che per le somme introitate e per le spese effettuate ai sensi del predetto art. 208, gli Enti forniscano annualmente al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture il rendiconto finale delle entrate e delle spese;

RICHIAMATO l'art. 142 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nel testo vigente dopo le modificazioni apportate dalla legge n. 120/2010 il quale dispone ai commi seguenti:

"12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di

controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze...”

DATO ATTO che il D.M. 30.12.2019 recante “Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità” all’articolo 1 decreta testualmente:

“Ai sensi dell’art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli enti locali trasmettono per via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno, secondo le modalità indicate all’art. 2, entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno, una relazione relativa al periodo intercorrente tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell’anno precedente in cui siano indicati i dati relativi ai proventi di propria spettanza, di cui agli articoli 208, comma 1, e 142, comma 12-bis, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. La relazione deve contenere:

- a) informazioni generali;
- b) l'entità dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 208, comma 1, ed all'art. 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- c) informazioni dettagliate relative alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 208, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis, del medesimo decreto legislativo;

3. La struttura e le informazioni di dettaglio di cui ai commi 1 e 2 sono riportate nel modello di relazione di cui all'allegato A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

4. Sono tenuti ad inviare la relazione gli enti locali, come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, e quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano.

5. La relazione deve essere trasmessa entro il 31 maggio di ogni anno ed è riferita ai proventi delle sanzioni relative all'anno precedente, evidenziando l'ammontare complessivo incassato derivante dai proventi spettanti ai sensi degli articoli 208, comma 1 e 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Gli enti locali devono tenere distinti i proventi in generale da quelli derivanti da accertamenti delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Questi ultimi, inoltre, devono essere ulteriormente suddivisi tra:

- a) proventi di intera spettanza dell'ente locale;
- b) proventi derivanti da attività di accertamento eseguito su strade non di proprietà dell'ente locale da cui dipende l'organo accertatore, che devono essere ripartiti in misura pari al 50 per cento ciascuno tra ente proprietario delle strade e ente da cui dipende l'organo accertatore;
- c) proventi derivanti da attività di accertamento eseguito su strade di proprietà dell'ente da parte di organi accertatori dipendenti da altri enti locali.

6. In sede di prima applicazione della procedura, per i proventi che devono essere oggetto di ripartizione, ci si riferirà alle somme incassate per il pagamento di sanzioni conseguenti a violazioni accertate nel corso dell'anno 2019.

Per gli anni precedenti, a partire dall'anno 2012, in ossequio delle disposizioni di cui all'art. 4-ter, commi 15 e 16 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, gli enti locali comunicheranno i dati di cui al comma 2, qualora non siano stati già trasmessi o siano parzialmente rinvenibili nelle pubblicazioni relativi ai bilanci consuntivi raccolti dal Ministero dell'interno o contenuti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di istruzioni operative che verranno fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'interno entro e non oltre il 31 marzo 2020.

La ripartizione interesserà il totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi. Per gli anni successivi saranno contabilizzati anche i proventi incassati, derivanti da accertamenti di violazioni relative ad anni precedenti, e per la ripartizione saranno seguiti gli stessi tempi e modalità.”

VISTA la circolare DAIT. n. 11/2026 del 05 febbraio 2026, contenente le istruzioni operative per la rendicontazione dei proventi delle sanzioni stradali incassati nell'anno 2025, la quale, esplicitamente, rimanda a quanto descritto nella circolare DAIT. n. 5 del 05 febbraio 2025, diramata dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale;

OSSERVATO che per proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del codice della strada devono intendersi «le somme incassate nell'anno a cui si riferisce la relazione, anche se non coincidenti con le somme accertate nello stesso anno o ad accertamenti di anni precedenti al netto delle spese occorse per i procedimenti amministrativi connessi»;

VISTA la relazione redatta dal responsabile del servizio finanziario sull'ammontare e l'utilizzo dei proventi di spettanza del Comune di Bibbiena, allegata alla presente deliberazione;

VISTO il D.Lgs 267/2000, art. 48 e ritenuta la propria competenza a provvedere in merito;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs 267/2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio finanziario;

VISTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente e che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs 267/2000, e dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000 il responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;

CON votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge;

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui alla premessa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

1) di approvare la relazione redatta dal servizio finanziario comunale sull'ammontare e sull'utilizzo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'art. 208 e al comma 12-bis dell'art. 142 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 relativamente all'anno 2025;

2) la suddetta relazione costituisce ALLEGATO 1 alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

3) di provvedere alla trasmissione della relazione in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio 2026, secondo le indicazioni previste dall'art. 2 del decreto 19/12/2019 del MIT;

4) di dare atto che ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater del D.Lgs. 285/92 la relazione deve essere pubblicata in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'interno;

5) di dare atto che ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto MIT del 30/12/2019 il versamento dei proventi spettanti all'ente proprietario della strada (provincia di Arezzo) ai sensi dell'art. 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285 deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento alle somme incassate al 31 dicembre dell'anno precedente;

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;

Visto l'art. 48 del D.lgs 267/2000;

Recepiti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;

D E L I B E R A

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Inoltre, stante l'urgenza del presente atto deliberativo – al fine di procedere all'inserimento della deliberazione nel fascicolo del Consuntivo 2025 - la Giunta comunale, con successiva separata votazione, unanime e favorevole, resa in forma palese.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott. Filippo Vagnoli

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Ornella Rossi

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.